


Il comma 6 dell'art. 9-bis, DL n. 50/2017 e il DM 31.3.2025 individuano le fattispecie al ricorrere delle quali gli ISA **non sono applicabili**. Per evidenziare tale situazione, nell'apposita casella presente a rigo RF1 / RG1 / RE1 del mod. REDDITI 2025, va riportato uno specifico codice (da 1 a 14).



Per il 2024 il MEF **non ha previsto nuove specifiche fattispecie di esclusione** dall'applicabilità degli Indici ex art. 9-bis, comma 7, DL n. 50/2017 (tale facoltà era stata utilizzata negli anni scorsi prevedendo specifiche cause di esclusione connesse all'emergenza COVID-19).

In linea generale, per i contribuenti esclusi dall'applicazione degli Indici **non sussiste l'obbligo di compilare / presentare** il mod. ISA. Tale regola trova un'eccezione:

- per le imprese c.d. "multiattività";
- per i soggetti che **esercitano in forma d'impresa** un'attività ricompresa nei seguenti Indici:
 - DK02U - Attività degli studi di ingegneria;
 - DK04U - Attività degli studi legali;
 - DK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
 - DK18U - Attività degli studi di architettura;
 - DK22U - Servizi veterinari;
- per i soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo **partecipanti ad un Gruppo IVA**.

Per tali fattispecie i soggetti sono comunque tenuti:

- a **indicare** a rigo RF1 / RG1 / RE1 del mod. REDDITI 2025 la specifica **causa di esclusione**;
- a **compilare il mod. ISA** ai fini della (**solamente**) **comunicazione dei dati** (va barrata la casella "ISA" presente nel Frontespizio del mod. REDDITI 2025).

I soggetti che **hanno accettato il CPB 2024-2025**, come previsto dall'art. 13, D.Lgs. 13/2024 sono tenuti a **compilare / presentare il mod. ISA**. **Non va indicato nessun codice di esclusione**.



Si rammenta che in presenza di una **causa di esclusione (anche nel caso in cui sia necessario compilare / presentare il mod. ISA)**, il contribuente **non può accedere**:

- **al CPB 2025-2026**;
- **ai benefici del regime premiale per il 2024**, ancorché dal calcolo dell'Indice risulterebbe un punteggio rilevante per i predetti benefici.

INIZIO ATTIVITÀ – CODICE “1”

Sono esclusi i soggetti che hanno **iniziato l'attività nel 2024**, compreso il caso di inizio l'1.1.2024.

Nella Risposta 11.11.2019, n. 479 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che:

- la causa di esclusione in esame (codice “1”) può essere applicata soltanto nel periodo d'imposta per il quale è stato presentato il mod. AA7 / AA9 per la **richiesta della partita IVA**;
- per il **periodo d'imposta successivo** potrà essere “invocata” (eventualmente) la causa di esclusione relativa al “**non normale svolgimento dell'attività**” (codice “4”). Ad esempio, le istruzioni ISA, specificano che rientra in tale fattispecie l'ipotesi in cui l'attività produttiva non è iniziata in quanto:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
 - è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività.

In particolare, un soggetto che ha **iniziato l'attività nel periodo d'imposta successivo alla richiesta della partita IVA**:

RIPRODUZIONE VIETATA

- indica la causa collegata con l'inizio attività (codice "1") soltanto nel periodo d'imposta per il quale è stata **presentata la dichiarazione di inizio attività** (mod. AA7 / AA9).
Secondo l'Agenzia, al fine di individuare il periodo d'imposta di esclusione **va fatto riferimento alla data di costituzione della società / apertura della partita IVA** da parte della stessa;
- può indicare la causa connessa al non normale svolgimento dell'attività per il periodo d'imposta successivo.

COMPILAZIONE RIGO RF1 / RG1 / RE1 MOD. REDDITI 2025

A rigo RF1 / RG1 / RE1 la causa di esclusione va indicata riportando il codice "1" (non va compilato il mod. ISA).

Fattispecie	Esclusione ISA	Codice
Inizio attività	SI	1

Come confermato dall'Agenzia nella Circolare 2.8.2019, n. 17/E, in caso di "**mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti, sussiste l'esclusione**". In particolare, in presenza delle seguenti operazioni straordinarie il soggetto avente causa nell'operazione risulta **escluso dagli ISA**.

• acquisto / affitto d'azienda	• trasformazione / fusione e scissione
• successione / donazione d'azienda	• conferimento d'azienda in una società neocostituita

Esempio 1



La Alfa srl ha aperto la partita IVA il 29.3.2024, iniziando contestualmente l'attività.

Ai fini ISA la società:

- è esclusa in quanto ha iniziato l'attività nel 2024;
- indica il codice di esclusione "1" a rigo RF1 del mod. REDDITI 2025 SC;
- non compila il mod. ISA;
- non potrà accedere al CPB 2025-2026.

Esempio 2



La Gamma snc (costituita nel 2024), in contabilità ordinaria, ha acquistato un ristorante in data 15.6.2024 ed ha iniziato l'attività il 21.8.2024.

Ai fini ISA la società:

- è esclusa in quanto ha iniziato l'attività nel 2024, a nulla rilevando che trattasi di "mera prosecuzione" di attività svolta in precedenza da parte del cedente;
- indica il codice di esclusione "1" a rigo RF1 del mod. REDDITI 2025 SP.
- non compila il mod. ISA;
- non potrà accedere al CPB 2025-2026.

CESSAZIONE ATTIVITÀ – CODICE "2"

Sono esclusi i soggetti che hanno **cessato l'attività nel 2024**, compreso il caso di cessazione in data 31.12.2024.



Il periodo che **precede** la liquidazione integra la fattispecie di "**cessazione dell'attività**" e comporta la relativa esclusione.

COMPILAZIONE RIGO RF1 / RG1 / RE1 MOD. REDDITI 2025

A rigo RF1 / RG1 / RE1 la causa di esclusione va indicata riportando il codice "2" (non va compilato il mod. ISA).

Fattispecie	Esclusione ISA	Codice
Cessazione attività	SI	2

RIPRODUZIONE VIETATA

Esempio 3

La Ring snc, in contabilità ordinaria, in data 30.11.2024 ha cessato senza formale liquidazione l'attività di bar.

Ai fini ISA la società:

- è esclusa poiché ha cessato l'attività;
- indica il codice di esclusione "2" a rigo RF1 nel mod. REDDITI 2024 SP;
- non compila il mod. ISA.

Esempio 4

La Rex sas, in contabilità semplificata, ha ceduto l'azienda relativa all'attività di fabbricazione di tubi (ISA DD36U – codice attività 24.20.20) in data 22.6.2024 alla Cube srl, costituita nella stessa data. Successivamente la Rex sas è stata sciolta senza formale liquidazione.

Ai fini ISA la Rex sas:

- è esclusa dall'applicazione degli ISA in quanto ha cessato l'attività;
- indica il codice di esclusione "2" a rigo RG1 del mod. REDDITI 2024 SP;

RG1	Codice attività	¹ 24.20.20	ISA: cause di esclusione	² 2
------------	-----------------	-----------------------	--------------------------	----------------

- non compila il mod. ISA.

La neocostituita Cube srl:

- è esclusa dagli ISA in quanto opera la causa di esclusione di "inizio" dell'attività (a nulla rilevando che trattasi di mera prosecuzione dell'attività);
- indica il codice di esclusione "1" a rigo RF1 del del mod. REDDITI 2025 SC;

RF1	Codice attività	¹ 24.20.20	ISA cause di esclusione	² 1
------------	-----------------	-----------------------	-------------------------	----------------

- non compila il mod. ISA;
- non potrà accedere al CPB 2025-2026.

LIMITE RICAVI / COMPENSI – CODICE "3"

Sono esclusi i soggetti con ricavi / compensi **superiori a € 5.164.569**.



Per gli ISA **DG40U** (Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili), **DG50U** (Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici), **DG69U** (Costruzioni) e **DK23U** (Servizi di ingegneria integrata), ai fini della determinazione del suddetto limite, i ricavi vanno **augmentati** delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali ex artt. 92 e 93, TUIR.

COMPILAZIONE RIGO RF1 / RG1 / RE1 MOD. REDDITI 2025

A rigo RF1 / RG1 / RE1 la causa di esclusione va indicata riportando il codice "3" (non va compilato il mod. ISA).

Fattispecie	Esclusione ISA	Codice
Ricavi / compensi superiori a € 5.164.569	SI	3

PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ – CODICE "4"

I soggetti che si trovano in un periodo di **non normale svolgimento dell'attività** sono **esclusi** dall'applicazione degli ISA.

Nelle istruzioni ISA sono riportate, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:

- impresa in **liquidazione ordinaria / liquidazione coatta amministrativa o giudiziale**;
- attività produttiva **non iniziata** in quanto:
 - l'impianto per lo svolgimento dell'attività è ancora in costruzione;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività;
 - è svolta un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività;
- **interruzione attività per tutto l'anno** a causa della ristrutturazione dei locali (è necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività);

RIPRODUZIONE VIETATA

- periodo d'imposta in cui l'imprenditore individuale / società hanno **"ceduto in affitto" l'unica azienda**;
- **sospensione attività** ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA;
- **modifica attività esercitata in corso d'anno**;
- **interruzione attività** per la maggior parte dell'anno a causa di **provvedimenti disciplinari** (per i lavoratori autonomi);
- presenza di **eventi sismici**:
 - con **danni ai locali destinati all'attività d'impresa / lavoro autonomo**, tali da renderli totalmente / parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
 - con **danni alle scorte di magazzino** (certificabili a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
 - a seguito dei quali il contribuente, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, **non ha potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività** in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
 - a seguito dei quali il contribuente ha subito una **riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività**, in quanto avente come unico / principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

COMPILAZIONE RIGO RF1 / RG1 / RE1 MOD. REDDITI 2025

A rigo RF1 / RG1 / RE1 la causa di esclusione va indicata riportando il codice "4" (non va compilato il mod. ISA).

Fattispecie	Esclusione ISA	Codice
Periodo di non normale svolgimento dell'attività	SI	4

Esempio 5



In data 31.8.2023 la Ande srl è stata posta in liquidazione, tutt'ora in corso.

Ai fini della compilazione del mod. REDDITI 2025 SC, considerato che nel 2024 la società è in liquidazione, a rigo RF1 va indicato il codice di esclusione "4".

Esempio 6



La Box snc esercente l'attività di pasticceria nel 2024, in contabilità semplificata, ha ristrutturato completamente i propri locali. La società:

- è esclusa dagli ISA in quanto ha interrotto l'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali;
- indica il codice di esclusione "4" a rigo RG1 del mod. REDDITI 2025 SP;
- non potrà accedere al CPB 2025-2026.

Esempio 7



La Chicco srl, esercente l'attività di lavorazione del riso (ISA DD03U – codice attività 10.61.20) è stata posta in liquidazione in data 10.6.2024.

Il periodo 1.1 - 9.6.2024 è considerato periodo di cessazione dell'attività e di conseguenza la società:

- indica il codice di esclusione "2" a rigo RF1 del mod. REDDITI 2024 SC;

RF1	Codice attività	¹ 10.61.20	ISA cause di esclusione	² 2
-----	-----------------	-----------------------	-------------------------	----------------

- non compila il mod. ISA.

Il periodo 10.6 - 31.12.2024, primo periodo di liquidazione, la società (in liquidazione) è esclusa dagli ISA e pertanto:

- indica il codice di esclusione "4" a rigo RF1 del mod. REDDITI 2025 SC;

RF1	Codice attività	¹ 10.61.20	ISA cause di esclusione	² 4
-----	-----------------	-----------------------	-------------------------	----------------

- non compila il mod. ISA.

RIPRODUZIONE VIETATA

MODIFICA IN CORSO D'ANNO DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA

La **modifica in corso d'anno dell'attività esercitata** rappresenta una causa di esclusione riconducibile a quella prevista per i soggetti che si trovano in un **periodo di non normale svolgimento dell'attività**.

Tale fattispecie si verifica solo se la nuova attività rientra in un **codice attività compreso in un ISA diverso dall'attività svolta in precedenza**.

Esempio 8



Nel 2024 Sva snc, in contabilità semplificata, ha esercitato:

- l'attività di commercio all'ingrosso di salumi (ISA - DM21U), fino al 30.4.2024;
- l'attività di trasporto su taxi (ISA - DG72U), a decorrere dall'1.5.2024.

La società:

- è esclusa dagli ISA a causa della modifica dell'attività in corso d'anno;
- indica il codice di esclusione "4" a rigo RG1 del mod. REDDITI 2025 SP;
- non compila il mod. ISA.

Nuova attività aggiunta in corso d'anno

Nel caso in cui il contribuente **"aggiunga" in corso d'anno una nuova attività a quella già esercitata**, se la nuova attività, iniziata in corso d'anno, **sostituisce l'attività precedente in termini di prevalenza** dei ricavi, l'esclusione è riconducibile alla **modifica in corso d'anno dell'attività esercitata**.

Esempio 9



La Maxy srl esercente l'attività di riparazione e manutenzione di orologi (ISA EM15A) in data 11.7.2024 ha iniziato anche l'attività di commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria (ISA DM31U).

I ricavi delle 2 attività sono risultati i seguenti:

- riparazione di orologi (attività esercitata tutto l'anno) → € 138.000;
- commercio all'ingrosso (attività esercitata dall'11.7.2024) → € 167.000.

La società è esclusa dagli ISA (codice di esclusione "4") in quanto l'ipotesi è equivalente a quella di modifica dell'attività in corso d'anno.

Cessazione attività prevalente in corso d'anno

La **cessazione nell'anno dell'attività prevalente** rappresenta una fattispecie riconducibile alla **modifica in corso d'anno dell'attività**, *"in quanto l'attività che nel corso dell'anno, ha costituito, in termini di ricavi, l'attività prevalente viene «effettivamente» sostituita dall'attività dalla quale [l'impresa] ha conseguito minori ricavi"*, con conseguente **esclusione** dagli ISA.

Nella Circolare 9.9.2019, n. 20/E l'Agenzia delle Entrate ha confermato che tale precisazione fornita in merito agli studi di settore nella Circolare 19.9.2013, n. 30/E è operativa anche per gli ISA.

In particolare, l'Agenzia ha precisato che, affinché la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata costituisca causa di esclusione dall'applicazione degli ISA, le due attività (quella cessata da cui sono stati tratti i maggiori ricavi e quella che continua ad essere esercitata), **non devono essere contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA**.

Esempio 10



La Era snc esercente l'attività di:

- commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca (ISA DM01U) - attività prevalente;
- commercio all'ingrosso di cereali (ISA DM17U);

in data 31.7.2024 ha cessato l'attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca.

I ricavi delle 2 attività sono risultati i seguenti:

- commercio frutta e verdura (attività esercitata fino al 30.7.2024) → € 73.000;
- commercio all'ingrosso di cereali (attività esercitata tutto l'anno) → € 45.000.

La società è esclusa dagli ISA (codice di esclusione "4") in quanto l'ipotesi è equivalente a quella della modifica dell'attività in corso d'anno.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE – CODICI DA “5” A “14”**DETERMINAZIONE DEL REDDITO CON CRITERI FORFETARI – “5”**

I soggetti che applicano il reddito con **criteri forfetari** sono esclusi dall'applicazione degli ISA.

In tal caso a rigo RF1 / RG1 / RE1 va indicato il codice di esclusione “5” (non va compilato il mod. ISA).

CLASSIFICAZIONE IN UNA CATEGORIA REDDITUALE DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DAL QUADRO DEGLI ELEMENTI CONTABILI DEL MOD. ISA – “6”

La fattispecie in esame si riscontra nel caso in cui la tipologia di reddito del soggetto non consente la compilazione del relativo ISA in quanto nel modello è presente il quadro dei dati contabili **non compatibile con la tipologia di reddito posseduta** (ad esempio, un professionista esercente l'attività di “Grafica di pagine web”, abbinato all'ISA DG66U nel quale tuttavia **non è presente il quadro H** dei dati contabili dei lavoratori autonomi).

In tal caso a rigo RF1 / RG1 / RE1 va indicato il codice “6” (non va compilato il mod. ISA).

Al fine di **acquisire informazioni utili per l'applicazione degli ISA 2026**, relativi al 2025, anche alle **società tra professionisti (STP)**, per i soggetti che nel 2024 esercitano **in forma di impresa** una delle attività di cui ai seguenti Indici:

- DK02U – Attività degli studi di ingegneria;
- DK04U – Attività degli studi legali;
- DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
- DK18U – Attività degli studi di architettura;
- DK22U – Servizi veterinari;

il **Frontespizio**, il **quadro del personale** (quadro A) e **quello dei dati contabili** sono stati **integrati con i dati richiesti alle imprese**, con l'aggiunta inoltre:

- del **quadro F**, relativo ai dati contabili impresa;
- del **quadro E**, dedicato alla “raccolta” dei dati per la revisione dell'Indice.

In tal caso è **applicabile la causa di esclusione** riferita ai contribuenti con categoria di reddito diversa da quella prevista dal quadro dei dati contabili (codice “6”), e **va presentato il mod. ISA**.

ESERCIZIO DI DUE O PIÙ ATTIVITÀ D'IMPRESA NON RIENTRANTI NEL MEDESIMO ISA – “7”

La fattispecie in esame si verifica per i soggetti c.d. “multiattività” ossia che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività **non rientranti tra quelle considerate dall'ISA** relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari, **superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati**.

In tal caso:

- **va compilato il mod. ISA (comprensivo del prospetto multiattività)**, per la sola acquisizione dati;
- a rigo RF1 / RG1 va indicato il codice “7”.

Esempio 11

L'imprenditore individuale Giorgio Rossi, in contabilità semplificata, esercita:

- l'attività di commercio di bevande (ISA DM01U);
- in via non prevalente, l'attività di bar (ISA DG37U) con ricavi superiori al 30%.

Essendo un soggetto multiattività:

- indica il codice di esclusione “7” a rigo RG1 del mod. REDDITI 2025 PF;
- presenta il mod. ISA compilando il prospetto multiattività.

Preme evidenziare che per alcuni ISA (ad esempio, alberghi, ristoranti, bar, ecc.) sono individuate delle specifiche **attività complementari**.

L'esercizio di tali attività congiuntamente all'attività prevalente **non comporta l'esclusione dall'applicazione degli ISA**, a nulla rilevando che le stesse siano superiori / inferiori al 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

ENTI DEL TERZO SETTORE – “8”

Sono esclusi dall'applicazione degli ISA gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ex art. 80, D.Lgs. n. 117/2017. In tal caso a rigo RF1 / RG1 va indicato il codice “8”.

Nella Circolare 1.6.2023 n. 12/E l'Agenzia ha precisato che:

- l'esclusione dall'applicazione degli ISA per tali soggetti è **subordinata** all'autorizzazione UE che, allo stato attuale, **non è stata ancora concessa**;
- i contribuenti interessati da tale fattispecie sono, pertanto, **tenuti all'applicazione degli ISA**.

Tuttavia, la stessa Agenzia con riferimento alla predetta ipotesi, ha specificato che tali soggetti possono comunque indicare la **causa di esclusione relativa alla determinazione del reddito con criteri forfetari** (codice "5") in luogo di quella espressamente dedicata al Terzo settore (codice "8").

ORGANIZZAZIONI / ASSOCIAZIONI – “9”

Sono esclusi dall'applicazione degli ISA le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ex art. 86, D.Lgs. n. 117/2017. In tal caso a rigo RF1 / RG1 va indicato il codice “9”.

Analogamente alla predetta causa di esclusione applicabile agli Enti del Terzo settore che optano per la determinazione forfetaria del reddito, nella citata Circolare n. 12/E l'Agenzia ha precisato che, in assenza dell'autorizzazione UE, anche i soggetti interessati dalla fattispecie in esame sono **tenuti all'applicazione degli ISA**.

Tuttavia, gli stessi possono indicare la **causa di esclusione relativa alla determinazione del reddito con criteri forfetari** (codice "5") in luogo di quella espressamente prevista per il Terzo settore (codice "9").

IMPRESE SOCIALI – “10”

Sono esclusi dall'applicazione degli ISA le imprese sociali ex D.Lgs. n. 112/2017.

In tal caso a rigo RF1 / RG1 va indicato il codice “10” (non va compilato il mod. ISA).

Nella citata Circolare n. 12/E l'Agenzia ha precisato che, in assenza dell'autorizzazione UE, i contribuenti interessati da tale fattispecie sono **tenuti all'applicazione degli ISA**.

SOCIETÀ COOPERATIVE / CONSORTILI E CONSORZI – “11”

Sono esclusi dall'applicazione degli ISA le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

In tal caso a rigo RF1 / RG1 va indicato il codice “11” (non va compilato il mod. ISA).

TRASPORTO SU TAXI / TRASPORTO MEDIANTE NOLEGGIO – “12”

L'ISA **DG72U** (trasporto terrestre di passeggeri) non è applicabile ai soggetti che esercitano, **in ogni forma di società cooperativa**, una delle seguenti attività:

- trasporto su taxi (49.33.10);
- trasporto su veicoli a noleggio con conducente (49.33.20).

In tal caso a rigo RF1 / RG1 va indicato il codice “12” (non va compilato il mod. ISA).

CORPORAZIONI DI PILOTI DI PORTO – “13”

L'ISA **DG77U** (trasporti marittimi e per vie d'acqua interne, noleggio di imbarcazioni e servizi connessi) non si applica nei confronti delle corporazioni di piloti di porto esercenti le attività di cui al medesimo Indice.

In tal caso a rigo RF1 / RG1 va indicato il codice “13” (non va compilato il mod. ISA).

SOGGETTI PARTECIPANTI AD UN GRUPPO IVA – “14”

Sono esclusi dall'applicazione degli ISA i soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo **partecipanti ad un Gruppo IVA**. In tal caso:

- **va compilato il mod. ISA**, per la sola acquisizione dati;
- a rigo RF1 / RG1 / RE1 va indicato il codice “14”.

TABELLA RIASSUNTIVA

Fattispecie	Codice esclusione	Mod. ISA
Inizio attività	1	NO
Cessazione attività	2	NO
Ammontare ricavi / compensi superiori a € 5.164.569	3	NO
Periodo di non normale svolgimento dell'attività	4	NO
Determinazione reddito con criteri “forfetari” (ass. sportive dilettantistiche)	5	NO
Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuti nel mod. ISA approvato per l'attività esercitata	6 (*)	NO
Esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati	7	SI
Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ex art. 80, D.Lgs. n. 117/2017	8 (**)	-
Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ex art. 86, D.Lgs. n. 117/2017	9 (**)	-
Imprese sociali ex D.Lgs. n. 112/2017	10 (**)	-
Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie / associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi	11	NO
Soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa , una delle seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> • trasporto su taxi (49.33.10); • trasporto su veicoli a noleggio con conducente (49.33.20) 	12	NO
Corporazioni di piloti di porto	13	NO
Soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo partecipanti ad un Gruppo IVA	14	SI

(*) *Al fine di acquisire informazioni utili all'elaborazione degli ISA 2026 per consentirne l'applicazione anche ai contribuenti che esercitano in forma d'impresa (STP) una delle attività di cui agli ISA DK02U, DK04U, DK05U, DK18U e DK22U, tali soggetti, ancorché esclusi dagli ISA (cod. 6), **devono compilare per il 2024 il relativo modello.***

(**) *L'operatività della causa di esclusione è subordinata all'autorizzazione UE (alla data attuale non ancora concessa).*

RIPRODUZIONE VIETATA

MINIMI / FORFETARI

I contribuenti **minimi / forfetari** sono **esclusi dall'applicazione degli ISA**. Tali soggetti dichiarano il reddito d'impresa / lavoro autonomo utilizzando il **quadro LM**, nell'ambito del quale **non è prevista l'indicazione di alcuna causa di esclusione** (non è previsto uno specifico codice di esclusione).

NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE CPB 2025-2026

L'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2025 (secondo) c.d. "Decreto correttivo", modificando l'art. 11, D.Lgs. n. 13/2024 ha introdotto **2 nuove cause di esclusione dal concordato**, applicabili a **decorrere dall'adesione al CPB 2025-2026**, con riferimento:

- al contribuente che **dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo** e partecipa a un'**associazione professionale / STP / società tra avvocati**.



Tale causa di esclusione **non opera se l'associazione / società partecipata aderisce al CPB** per i **medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associato / socio**.

Nella Circolare 24.6.2025, n. 9/E l'Agenzia delle Entrate precisa che è fatto salvo il caso in cui per l'attività esercitata dall'associazione / STP / società tra avvocati **non risultino approvati gli ISA**;

- **all'associazione professionale / STP / società tra avvocati** (che intende aderire al CPB), nel caso in cui **non aderiscono al CPB, nei medesimi periodi d'imposta, tutti gli associati / soci** che **dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo**.



Nella citata Circolare n. 9/E l'Agenzia precisa che è fatto salvo il caso in cui **non risultino approvati gli ISA per l'attività esercitata dal professionista partecipante**.

■